



REGOLAMENTO EBRTS

Vigente per l'anno 2016 e fino a successive modifiche e/o integrazioni (vd. punto 5.1)

FORMAZIONE

1. Criteri per la fruizione della formazione erogata dall'Ente (*formazione di base e/o formazione obbligatoria, formazione permanente*).

VOUCHER FORMATIVO

2. Criteri di contribuzione per la partecipazione a attività di formazione promosse da altri e approvate dall'ente (offerta formativa individuale a catalogo).

AMMORTIZZATORI SOCIALI

3. Fondo di integrazione al reddito e criteri per l'erogazione dei contributi ai dipendenti.
4. Funzionamento Centri Servizi Territoriali e Attività
5. Norme transitorie e finali.

1. Criteri per usufruire dei servizi e delle attività rese dall'Ente

- 1.1 Possono usufruire delle iniziative promosse e/o realizzate dall'Ente tutte le Imprese iscritte all'EBRTS anche di nuova costituzione che si trovano in regola con i versamenti sia dei contributi contrattuali dovuti all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano
- 1.2 Per accedere alle iniziative formative dell'Ente, le Imprese di vecchia costituzione (con iscrizione all'INPS da almeno due anni), devono dimostrare la regolarità dei versamenti degli ultimi 24 mesi per tutti i lavoratori iscritti nel libro paga.
- 1.3 Le imprese con anzianità di iscrizione all'INPS al di sotto dei due anni e le Imprese stagionali, fermo restando la regolarità dei versamenti, possono richiedere la formazione di base soltanto per quei lavoratori che dimostrino attraverso le ultime 12 buste paga di avere versato le quote contrattuali dovute. Per quei lavoratori che non possiedono i requisiti sopra indicati, le Imprese possono richiedere la formazione versando all'EBRTS (o al soggetto titolare dell'azione indicato dall'EBRTS) il 50% del costo della formazione
- 1.4 Le Imprese non in regola con i contributi contrattuali, che intendono chiedere servizi all'EBRTS dovranno sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettare il CCNL Turismo e a versare le quote contrattuali dovute per un periodo non inferiore a due anni.

A. FORMAZIONE PERMANENTE, resa dall'Ente si articola in:

- a) seminari di informazione e/o aggiornamento (formazione permanente)
Tale attività verrà realizzata secondo le seguenti procedure organizzative:
fase a: raccolta delle proposte da parte dei Centri di Servizio Territoriali e/o le Strutture Territoriali dei Soci (**entro 30/06**)
fase b: realizzazione del programma - catalogo generale - edizione preliminare (**entro 30/09**)
fase c: i Centri di Servizio Territoriali e/o le strutture territoriali dei soci scelgono sul catalogo



- preliminare i seminari e fissano le date relative allo svolgimento degli stessi nel loro territorio di riferimento (entro 15/10)
- fase d: diffusione del calendario, programma definitivo, tra i lavoratori e le imprese (dal 20/10 al 30/03)
- fase e: raccolta delle prenotazioni presso i Centri di Servizio e/o gli uffici dell'Ente (dal 20/10)
- fase f: realizzazione/annullamento attività

In generale:

- 1) la raccolta delle proposte sarà effettuata tra le Società/Enti e/o Professionisti convenzionati con l'Ente, o promosse dai Centri di Servizio e strutture territoriali dei soci e in tal caso realizzate tramite Società/Enti e/o Professionisti convenzionati.
- 2) Le proposte, se inserite nel calendario dell'Ente, saranno realizzate a carico dell'Ente. Per la definizione dei costi STANDARD si fa riferimento alla delibera dell'Esecutivo
- 3) Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
- 4) L'iniziativa, che raccolga meno di 25 iscritti, verrà annullata salvo diversa determinazione del Centro di Servizio che la ha promossa.

B formazione di base obbligatoria - corsi nelle materie oggetto della bilateralità (Sicurezza sui posti di lavoro - HACCP – Antincendio)

E' previsto lo svolgimento dei seguenti tipi di corsi:

- Corsi sulla Sicurezza sui posti di Lavoro per le varie tipologie di addetti
- Corsi per alimentaristi con rilascio certificazione sostitutiva del libretto sanitario ai sensi del Decreto del 19/02/2007 e successive modifiche con Decreto del 31/05/2007 e direttiva HACCP
- Corsi Addetti Antincendio “Alto Rischio – Medio Rischio – Basso Rischio”

In relazione alla formazione antincendio, per adempiere alle operazioni di convocazione della Commissione Esaminatrice da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, le Imprese dovranno inviare copia della ricevuta del versamento (il cui importo sarà comunicato da questo EBRTS) alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Competenza per ogni esaminando

Per ricevere gli attestati di idoneità tecnica, a seguito delle risultanze degli esami, le Imprese dovranno provvedere all'acquisto delle marche da bollo (il cui importo sarà comunicato da questo EBRTS)

I corsi di RSPP o RLS (per la sicurezza), se organizzati dall'Ente sono gratuiti. In caso di partecipazione a corsi a pagamento organizzati o promossi da Società, Professionisti o Enti convenzionati con l'Ente, verrà concesso un VOUCHER DEL 50% CON UN LIMITE MASSIMO DI 550,00 €. IVA COMPRESA (vedasi procedure per il voucher formativo mod. R4).

Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Eventuali altri corsi, saranno organizzati durante tutto l'anno e avranno inizio non appena si raggiungerà, su base territoriale, un numero di iscritti non inferiore a 15.

C A richiesta delle Associazioni datoriali o sindacali potranno essere realizzati appositi progetti e corsi nelle aree formative descritte nel punto B del presente regolamento.

D Su richiesta dei lavoratori o delle imprese o dei responsabili aziendali che hanno già seguito dei



corsi sulla sicurezza sul lavoro, corsi per alimentaristi o sull'Antincendio, possono essere organizzati nei corsi di aggiornamento come previsto dalle stesse leggi, utilizzando l'apposito modulo di richiesta ed eventualmente segnalando il professionista o l'impresa convenzionati con l'EBRTS - allegato mod. R/2.

Per la copertura dei costi delle attività di cui ai punti B-C-D del presente articolo si procederà con i seguenti criteri:

- 1) prima richiesta di corsi (***) - a carico dell'Ente
- 2) seconda e successive richieste di corsi Antincendio e Primo Soccorso - a carico dell'Ente al 50%, la rimanente quota a carico dell'Azienda da regolare direttamente con il Professionista o Società o Ente convenzionato.

(*) Il controllo della prima richiesta di formazione verrà effettuato sul codice fiscale del lavoratore per cui l'azienda ha fatto richiesta di prima formazione o rinnovo.**

Restano confermati i requisiti di cui ai commi da 1.1 e 1.4.

Per accedere a tali iniziative gli interessati devono fare pervenire il modello di prenotazione allegato sub R3 e/o R3 bis

E Corsi specialistici obbligatori:

Per le seguenti attività, se richieste all'ente e svolte da società o professionisti convenzionati, verrà riconosciuto un rimborso spese pari al 50% delle somme preventivamente concordate con le società ed i professionisti interessati.

Tali attività sono segnatamente:

- Corso per emergenza manovra a mano degli ascensori
- Corso di evacuazione antincendio rivolto a tutto il personale.

Per le attività di cui al presente punto, si applicheranno le articolazioni di copertura dei costi, come previsto per i punti B-C-D del presente articolo e quindi la seconda e/o successiva richiesta sarà coperta dall'Ente al 25% dei costi, lasciando il resto a carico dell'impresa.

1.5 Poichè con le modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro i crediti formativi permanenti rimangono in carico al lavoratore interessato, nel caso di richieste individuali di formazione per dipendenti non formati e ove non sia possibile il raggiungimento di un numero minimo di 8 e massimo di 15 per una gestione d'aula, varranno le seguenti previsioni.

L'Ente erogherà un voucher formativo pari al 50% dei costi della formazione che si possono sintetizzare nelle somme massime ad allievo:

- modulo a) 400 € iva compresa
- modulo b) 300 € iva compresa
- modulo c) 550 € iva compresa

2. **Voucher formativo:** (Criteri di contribuzione per la partecipazione ad attività di formazione promosse da altri e approvate dall'Ente).

Per alcune attività formative, realizzate da soggetti diversi dell'Ente, e non a finanziamento pubblico, se le stesse sono state ammesse al calendario delle attività formative dell'Ente dal Comitato Esecutivo,



ovvero proposte tramite i Centri Servizi Territoriali dell'Ente, è prevista l'erogazione di un "assegno di studio" al lavoratore o alla Azienda in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale, come previsto al punto 1.

Tale assegno sarà erogato tenendo conto dei seguenti criteri:

- 2.1 Per ogni singolo partecipante verrà riconosciuto un "assegno di studio" pari al 30% del costo, salvo diversa indicazione del Comitato Esecutivo.
 - 2.2 Per avere diritto all'erogazione dell'assegno, il lavoratore o l'impresa dovranno essere in regola con i versamenti all'Ente, come previsti dal punto 1.1 a 1.4 del presente regolamento.
 - 2.3 L'erogazione dell'assegno è ripetibile ad anni alterni e non potrà essere concesso ad oltre il 10% dei dipendenti della stessa impresa.
 - 2.4 Nell'ambito delle risorse dell'ente destinate alla formazione, verrà stabilito il fondo per l'erogazione degli "assegni di studio".
 - 2.5 Le istanze dei lavoratori e/o delle imprese dovranno pervenire all'Ente e saranno esaminate ed accolte con il criterio dell'ordine cronologico sino ad esaurimento dei fondi destinati a tale attività nell'anno di richiesta.
 - 2.6 Eventuali richieste non accolte per mancanza di fondi, saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità.
 - 2.7 Per attivare le procedure di cui al presente titolo occorre utilizzare l'allegato mod. R/3.
 - 2.8 Per avere il rimborso dell' "assegno di studio", gli interessati o le imprese dovranno seguire le procedure di cui all'allegato mod. R/4.
3. **Integrazione al reddito:** Considerato che la normativa vigente in materia di Ammortizzatori Sociali è stata riorganizzata da interventi legislativi che hanno lasciato all'iniziativa delle Parti Sociali, interventi per Aziende e Lavoratori sino a 5 dipendenti, viene istituito il Fondo di Integrazione al reddito "NON CUMULABILE CON INTERVENTI STATALI"

Fondo di integrazione al reddito per sospensione del personale in organico nelle Aziende **sino a 5 dipendenti** e criteri per l'erogazione dei contributi ai dipendenti.

ISTITUZIONE DEL FONDO

E' istituito presso l'Ente Bilaterale *Regionale del Turismo Siciliano*, il Fondo Integrazione al Reddito, come previsto dal vigente CCNL. Il fondo sarà determinato anno per anno dalla Assemblea Ordinaria e non potrà essere superiore al 30% dell'entrate *dell'anno precedente, dell'EBRTS*. Il Fondo sarà *così* articolato: **50%** a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre la restante parte del **50%** a favore dei lavoratori assunti con contratto a termine.

- 3.1 Hanno diritto ai contributi del fondo i lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, di crisi del turismo ecc, i cui accordi siano stipulati ai sensi del vigente contratto di lavoro o della legge dalle Organizzazioni socie dell'Ente. Fermo restando la regolarità dei versamenti da parte della Azienda di cui ai punti 1-1 e 1-3.
- 3.2 Copia degli Accordi Aziendali sarà trasmessa all'EBRTS a cura delle parti che lo hanno



sottoscritto tramite Centri di Servizio Territoriali costituiti, che dovrà esprimersi, lo stesso dovrà esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali ed in mancanza di risposta positiva, si dovrà ritenere nullo ogni accordo, fatta eccezione per gli accordi firmati in sede regionale tramite le Commissioni Paritetiche di conciliazione costituite presso l'EBRTS Regionale.

3.3. L'Importo per contributo da erogarsi ad ogni singolo lavoratore assunto a tempo indeterminato non potrà superare la somma di € 500,00 lordi mensili. Il Contributo verrà erogato con i seguenti criteri:

- a) Essere in regola come le previsioni del seguente regolamento di cui al punto 1;
- b) Il contributo mensile potrà essere erogato fino a tre mensilità;
- c) Esso corrisponde al seguente schema:

<i>Quote contrattuali versate a EBRTS</i>	<i>Contributo spettante</i>
<i>1 anno (12 mesi di trattenute)</i>	<i>1 mese</i>
<i>2 anni (24 mesi di trattenute)</i>	<i>2 mesi</i>
<i>3 anni (36 mesi di trattenute)</i>	<i>3 mesi</i>

d) I lavoratori che vorranno usufruire di tale contributo dovranno dimostrare tramite copia di busta paga di aver versato all'Ente Bilaterale le quote contrattuali fino a 3 anni per un massimo di tre mesi di contributi.

3.4 Avranno diritto al pagamento dell'integrazione al reddito quei lavoratori che avranno partecipato alla formazione promossa dell'EBRTS in aula e/o in fad (con corsi online), che verrà stabilita, ad insindacabile giudizio, dall'EBRTS e che avranno effettuato 40 ore di formazione per ogni 30 giorni di sospensione, in caso di frazionamento dei giorni, ad esempio con scaglioni di 15 giorni, le 40 ore di formazione andranno anticipate e completate già nel primo scaglione.

3.5 La presentazione delle domande di sospensione, nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati, il periodo e la motivazione della sospensione sarà a cura dell'Azienda o del Consulente del Lavoro incaricato dall'Azienda stessa.

Le aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, pena l'impossibilità a procedere all'apertura della pratica, all'EBRTS, l'elenco nominativo dei lavoratori (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) che presumibilmente, saranno interessati alla procedura di sospensione, resta inteso che non vi sarà obbligo da parte dell'Azienda a sospendere tutti i lavoratori in elenco ma resta invece l'obbligo di non poter coinvolgere altro personale al di fuori dell'elenco comunicato nessuna eccezione sarà ritenuta valida. Tale elenco andrà comunicato insieme all'accordo sottoscritto nelle varie sedi di cui al punto 3.8. e comunque entro 10 giorni dalla firma dell'accordo, la mancata comunicazione di tale elenco potrà causare l'annullamento della pratica e dell'accordo firmato.

- 3.6 Le Aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, pena l'impossibilità a procedere con l'eventuale mancanza dei pagamenti e sino al possibile annullamento della pratica, l'elenco preventivo dei giorni di sospensione e l'elenco del personale che verrà coinvolto almeno 15 giorni prima dell'inizio della sospensione e che dovrà essere compreso nell'elenco generale di cui al precedente punto 3.6
- 3.7 Le Aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, l'elenco consuntivo dei giorni effettivi di sospensione del personale singolarmente e al netto di eventuali riposi, richiami in servizio, permessi, etc., la mancata comunicazione renderà netto il periodo di sospensione così come comunicato dall'azienda e senza tenere conto di quanto detto in precedenza sui recuperi, riposi, etc... (ad esempio per un periodo che va dal 1 del mese al 15 dello stesso verrà considerato un periodo di 15 giorni di sospensione).
- 3.8 Per il corretto completamento della pratica, il lavoratore che terminerà la formazione, come da tabella di cui al punto 3.2, dovrà darne comunicazione a questo EBRTS che provvederà entro 7 giorni a caricare, verificare, stampare e confermare l'autorizzazione al pagamento.
- 3.9 Le istanze, che dovranno pervenire all'Ente in uno alla copia dell'accordo aziendale saranno accolte con il criterio dell'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili nell'anno di richiesta.
- 3.10 Per eventuali richieste "non accolte" per mancanza di fondi, l'Esecutivo potrà deliberare variazioni di bilancio, riduzione di altre attività ecc. e se non sarà possibile comunque accoglierle, le stesse saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità

3.A INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI STAGIONALI e/o A TERMINE

L'Ente corrisponderà un gettone studio di €. 300,00 lorde in presenza di accordi aziendali, stipulati presso il Centro Servizi Territoriale, che prevedono percorsi formativi destinati agli stagionali nel periodo di disoccupazione o sospensione, con i seguenti criteri:

- a) Anzianità di versamento all'Ente da parte del lavoratori (due anni)
- b) Anzianità di versamento all'Ente da parte del datore di lavoro (due anni)
- c) Aver partecipato e superato almeno 40 ore di formazione prima della riassunzione;
- d) Tale gettone di studio non potrà essere ripetuto annualmente, ma potrà avere cadenza triennale al fine di consentire anche ad altri lavoratori di beneficiarne.

3.A.1 Le istanze, che dovranno pervenire all'Ente in uno alla copia dell'accordo aziendale saranno accolte con il criterio dell'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili nell'anno di richiesta.

3.A.2 Per eventuali richieste "non accolte" per mancanza di fondi, l'Esecutivo potrà deliberare variazioni di bilancio, riduzione di altre attività ecc. e se non sarà possibile comunque accoglierle, le stesse saranno



considerate l'anno successivo con diritto di priorità

4. FUNZIONAMENTO CENTRI SERVIZI TERRITORIALI E ATTIVITA'

L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, intende promuovere l'attività delle Parti Sociali a livello territoriale attraverso propri Centri Servizi Territoriali.

Così come previsto dagli Accordi Sindacali vigenti saranno costituiti i Centri Servizi Territoriali che fungeranno da Segreterie per le Commissioni di Conciliazione Vertenze Collettive e Individuali, nonché per l'attivazione degli Accordi vigenti richiamati dal presente regolamento che in modo indicativo e non esaustivo si elencano:

- 1) Accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico del Turismo Regionale e Territoriale della Sicilia e del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (RTS);

In attuazione a tale accordo, presso l'EBRTS e i Centri Servizi Territoriali verrà istituito l'albo unico dei Consulenti Accreditati per la consulenza aziendale sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'accordo conferenza stato regioni del 21 dicembre 2011 Verrà anche istituito l'elenco degli RLST segnalato dai Soci dell'Ente.

- 2) Protocollo di Intesa per il rilascio dell'autorizzazione preventiva alla installazione di un impianto di videosorveglianza;
- 3) Avviso comune in materia di contrasto all'abusivismo e di tutela della sicurezza nel settore turismo in Sicilia;
- 4) Le "Buone Regole" per l'appalto di servizi nel settore ricettivo. Vademecum delle Parti Sociali stipulanti il CCNL Turismo.

Per ogni attività svolta dai Centri Servizi Territoriali in attuazione degli accordi regionali richiamati, verrà riconosciuto allo stesso un concorso spese come da delibera del Comitato Esecutivo del 27 Gennaio 2016 cui si rimanda anche per i compensi ai Consulenti.

5. Norme transitorie e finali.

- 5.1. Il presente regolamento opererà per l'anno 2016 e fino a successive modifiche e/o integrazioni allo stesso tramite verbale del Comitato Esecutivo. In presenza di situazioni particolari la Presidenza potrà proporre all'Esecutivo delle modifiche dello stesso o delle variazioni alle poste di Bilancio dell'Ente.



Allegato

Il CCNL Turismo prevede il versamento delle quote contrattuali all'EBRTS nella misura dello 0,20 a carico del lavoratore e 0,20 a carico del datore di lavoro

L'Accordo Regionale del 10 Ottobre 1997, ha istituito in Sicilia la quota di assistenza contrattuale (QAC) anch'essa suddivisa nella misura dello 0,20 a carico del lavoratore e 0,20 a carico del datore di lavoro

Inoltre, in alcuni territori sono state istituite delle quote aggiuntive territoriali (di cui si può avere notizia tramite l'EBRTS).

Pertanto, l'importo del contributo contrattuale EBRTS da versare mensilmente corrisponde allo 0,40% da calcolare su paga base e contingenza (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore), uguale è l'importo del contributo Q.A.C. (quota assistenza contrattuale), quindi 0,40% da calcolare su paga base e contingenza (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore), pertanto il contributo totale da versare è lo 0,80%.

La causale da inserire è **(EBTU)**, nell'apposita casella sezione INPS dell' F24, nel campo "codice sede" bisogna inserire il codice della sede inps territoriale competente, ad Es. x Palermo Centro è 5500, nel campo "periodo di riferimento" inserire il mese a cui il versamento si riferisce.



COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ENTE:

Entro il 31 Luglio ed il 28 Febbraio di ogni anno i Datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano il riepilogo, distinto per mese, delle quote cui si riferiscono nel semestre precedente utilizzando a tal fine moduli che saranno messi a disposizione dall'Ente Bilaterale - mod. R/6 e mod. R/7, **in formato excel sul sito www.ebrts.it alla sezione regolamento.**

Allo scopo di venire incontro agli studi di consulenza, o ad imprese con centri contabili di elaborazione paghe, è possibile inviare all'Ente Bilaterale le informazioni richieste su modelli diversi da quelli predisposti dall'Ente stesso purchè contenenti i seguenti dati:

1. Identificativi dell'Azienda (ragione sociale, nome commerciale, n. iscrizione INPS, **Partiva IVA – Codice Fiscale**);
2. numero totale dei dipendenti e suddivisione tra maschi e femmine, full-time e part-time, numero giornate lavorate e livello di inquadramento;
3. Importo delle ritenute effettuate per EBRTS, QAC e QACOP distinte tra quelle a carico del Lavoratore e quelle a carico del Datore di lavoro.

Tutte le comunicazioni a questo Ente, al fine di snellire le procedure di invio tramite posta RRR, prioritaria, etc., possono essere inviate tramite e-mail di posta certificata al seguente indirizzo: info@pec.ebrts.it Se non sono state ancora attivate le e-mail di posta certificata, intanto, è possibile utilizzare l'e-mail info@ebrts.it o il fax 091 581549

Il riepilogo e gli elenchi dovranno essere sottoscritti dal datore di lavoro il quale è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute negli elenchi e nel riepilogo.

Altre comunicazioni da inviare all'Ente che svolge anche i compiti dei centri di servizio territoriali (secondo le indicazioni dei CCNL vigenti):

1. Contratti a termine (ex art. 62 comma 6 e 7);
2. Contratti extra e di surroga (ex art. 61 comma 6).

Al fine di semplificare tali adempimenti le imprese possono inviare copia dei contratti o delle comunicazioni effettuate agli Uffici di collocamento. Inoltre dovranno essere inviati all'Ente copia dei contratti integrativi aziendali o territoriali.

NOTA GENERALE:

I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'EBRTS, sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.